

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di **Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 16.11.2016

La Nuova Procedura Civile, 5, 2016

ADMAIORA

Editrice

Schema: ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Estratto da

SPINA

La Nuova Esecuzione.


II Edizione

**Le procedure esecutive nelle riforme 2015-2016 (con schemi,
tabelle e formule).**

LNPC Libri, Milano, 2016,

ISBN:9788822827937

(volume gratuito in formato e-book)



ITER PROCEDURALE

creditore

ISTANZA PER LA RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE

COMPETENZA:

presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede


CONTENUTO DELL'ISTANZA:

- indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore;
- il numero di fax del difensore;
- indirizzo PEC del difensore ai fini dell'art. 547 c.p.c..

TERMINI:

L'istanza non può essere proposta prima che sia **decorso il termine indicato nel precetto e, in ogni caso, non prima che siano decorsi 10 gg. dalla sua notificazione** (art. 482 c.p.c.).

In **caso di pericolo nel ritardo**, la ricerca telematica può essere autorizzata prima della notificazione del precetto (occorre consegnare o trasmettere il precetto all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento).





- Se ha individuato **cose in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di sua competenza:**

si applicano gli art. 517, 518 e 520 c.p.c., altrimenti rilascia al creditore copia autentica del verbale che, entro 15 gg. (a pena d'inefficacia della richiesta), la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli art. 517, 518 e 520 c.p.c., all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

- Se **non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati:**

intima al debitore di indicare entro 15 gg. il luogo in cui si trova (cfr. art. 388, comma 6, c.p.).

- Se ha individuato **crediti o cose nella disponibilità di terzi:**

esegue la notifica ex art. 492-bis, comma 5, c.p.c.

- Se ha individuato più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo **che sono nella disponibilità di terzi**, o se ha individuato **sia cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di sua competenza, che crediti o cose nella disponibilità di terzi:**

comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata: il creditore entro 10 gg. gli indica i beni da sottoporre ad esecuzione (in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia);

- La disciplina della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applica anche per **l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui;** in tal caso (art. 155-sexies disp. att. c.p.c.):

ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti (quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento).